

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2778

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SIMONACCI e BORIN

Presentata il 2 febbraio 1961

### Revisione dei film e dei lavori teatrali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo le numerose proroghe delle disposizioni sulla cosiddetta « censura » cinematografica e teatrale, proroghe che mantengono in vigore un complesso di norme superate e spesso tra loro contrastanti, appare urgente ed indilazionabile un nuovo ordinamento legislativo di questa complessa e delicata materia.

Il nuovo ordinamento deve essere ispirato ai seguenti criteri fondamentali:

1°) adeguare l'intervento dello Stato per la censura alle precise disposizioni contenute negli articoli 21 e 33 della Carta costituzionale;

2°) conciliare le esigenze della tutela del buon costume con la libertà dell'espressione artistica, senza trascurare i riflessi della censura sull'ordinamento dell'industria cinematografica e sull'attività teatrale;

3°) dettare norme di particolare tutela morale dei minori;

4°) regolare la composizione degli organi preposti alla revisione delle opere cinematografiche e teatrali nonché la procedura dei lavori degli organi stessi, in modo da garantire la competenza specifica degli organi stessi, un giudizio di doppio grado, la celerità, il contraddittorio e la irrevocabilità del giudizio stesso;

5°) ridurre al minimo le possibilità di contrasti fra l'intervento del potere esecutivo e quello degli organi giudiziari.

L'allegata proposta di legge risponde alle sovraelencate esigenze.

Infatti all'*articolo 1* si riafferma la competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo, chiarendo peraltro che la revisione dei film e dei lavori teatrali è affidata a speciali organi collegiali, aventi funzioni non semplicemente consultive, ma vincolanti. Non ritenendosi opportuno affidare alla stessa Magistratura, cui è riservata la repressione delle violazioni del buon costume o delle norme penali, anche l'accertamento preventivo della inesistenza di tali violazioni. Nell'allegata proposta di legge cioè la circolazione delle pellicole cinematografiche e dei lavori teatrali viene subordinata alla concessione di un'autorizzazione da parte del Ministro che sovrintende allo spettacolo, viene cioè mantenuto il sistema della autorizzazione amministrativa.

L'*articolo 2* regola la composizione delle Commissioni di primo grado e di appello. La presenza nelle Commissioni stesse di docenti, di funzionari, di magistrati e di esperti designati dalle categorie cinematografiche e teatrali interessate garantisce nel miglior modo possibile il comportamento delle superiori esigenze della tutela morale affidata allo Stato con quelle inerenti alla libera espressione dell'arte ed allo sviluppo dello Spettacolo cinematografico e teatrale.

L'*articolo 3* attribuisce alle stesse Commissioni il compito di escludere eventualmente dalle visioni i minori di anni sedici; precise disposizioni tendono a garantire il rispetto di tale divieto da parte degli esercenti le sale

di pubblico spettacolo; è previsto che le presentazioni di film vietati ai minori possono essere proiettate soltanto qualora non contengano di per sé scene vietate ai minori.

L'articolo 4 sancisce il principio del contraddittorio, in quanto riconosce al presentatore della domanda di revisione e al regista o all'autore teatrale il diritto di partecipare alla proiezione ed alla discussione prima che la Commissione decida sulle singole opere.

L'articolo 5 fissa i termini della notifica delle decisioni e dei ricorsi contro le decisioni delle Commissioni di primo grado sia da parte del Ministero che degli interessati.

L'articolo 6 sancisce l'obbligo della motivazione delle decisioni delle Commissioni e in difetto di ricorso entro i termini la definitiva e irrevocabile concessione dell'autorizzazione.

L'articolo 7 stabilisce una procedura d'urgenza per la revisione dei film di attualità e per gli eventuali ricorsi alla Commissione di appello.

L'articolo 8 contiene due disposizioni, che tengono a ridurre al minimo gli inconvenienti di eventuali contrasti tra l'autorizzazione amministrativa e l'autonoma iniziativa degli

organi della Magistratura ordinaria: infatti si prevede la competenza esclusiva degli organi inquirenti della circoscrizione nella quale è stato per la prima volta presentato al pubblico il lavoro cinematografico oggetto di un eventuale incriminazione; si prevede altresì l'obbligo della preventiva autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia per l'azione penale conseguente a eventuali reati contro il buon costume e per il sequestro del film. Da una parte infatti deve riconoscersi l'assenza del dolo per il produttore che mette in circolazione un film dopo il complesso, favorevole esame da parte degli organi ministeriali competenti: d'altro canto sembra conveniente conferire maggiore autorità a un provvedimento emanato da un ministro in carica conformemente alla pronuncia espressa da una commissione qualificata e rappresentativa.

L'articolo 9 prevede le sanzioni amministrative per l'inosservanza delle norme sul divieto ai minori di 16 anni.

L'articolo 10 sancisce l'abrogazione delle norme contrastanti con la presente proposta di legge e fissa i termini per l'emanazione del regolamento di esecuzione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

La presentazione in pubblico nel territorio nazionale dei film e dei lavori teatrali è soggetta ad autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, su conforme deliberazione delle Commissioni di primo grado o di appello, secondo le norme della presente legge.

La stessa autorizzazione è valida, nel caso dei film, anche per l'esportazione all'estero.

### ART. 2.

Le Commissioni di primo grado per la revisione dei film, da costituire nel numero che sarà determinato ogni biennio dal Ministro del turismo e dello spettacolo, in relazione alle esigenze della circolazione dei film nazionali ed esteri, sono composte:

a) da un docente universitario o personalità di chiara fama, presidente;

b) da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe.

c) da un funzionario del Ministero dell'interno avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe.

d) da un magistrato addetto alla procura della Repubblica del tribunale di Roma o alla procura generale della Corte di appello di Roma;

e) da tre esperti rispettivamente designati dalle Organizzazioni dei produttori di film e degli esercenti cinema, degli autori di film, dei critici cinematografici.

La Commissione di appello è composta:

a) dal Ministro del turismo e dello spettacolo, presidente;

b) dal direttore generale dello spettacolo;

c) da un docente universitario;

d) dal procuratore generale presso la Corte di appello di Roma;

e) da un funzionario del Ministero dell'Interno avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata

f) da tre esperti designati rispettivamente dalle Organizzazioni dei produttori di film e degli esercenti cinema, degli autori di film, dei critici cinematografici.

I componenti delle Commissioni sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo per la durata di due anni.

Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

Negli stessi modi di cui ai precedenti comitati sono composte e nominate le Commissioni di revisione teatrale di primo grado e di appello. I tre esperti sono designati rispettivamente dalle Organizzazioni professionali degli impresari teatrali e degli esercenti teatri, degli autori drammatici, dei critici teatrali.

ART. 3.

Le Commissioni di cui all'articolo precedente nel deliberare circa il rilascio della autorizzazione stabiliscono anche l'eventuale esclusione dei minori di anni 16 dalla proiezione del film o dalla rappresentazione teatrale, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della loro tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori di 16 anni, il titolare della licenza di esercizio del locale è tenuto a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Deve, inoltre, provvedere ad impedire che i minori di anni 16 accedano al locale in cui vengono proiettati o rappresentati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussista incertezza sulla età del minore fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna; in difetto decide sull'ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza in servizio nel locale.

Le presentazioni di film vietati ai minori di anni 16 qualora non siano di per sé munite di tale divieto, possono essere proiettate insieme con film non vietati ai minori.

ART. 4.

Ove le Commissioni di revisione ravvisino nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso sia in singole scene o sequenze, manifestazioni contrarie al buon costume, negano l'autorizzazione alla sua proiezione o rappresentazione in pubblico.

Il presentatore della domanda di revisione — ove ne faccia richiesta contestualmente alla domanda stessa — deve essere invitato ad assistere alla seduta della Commissione di revisione, sia di primo grado che di appello, nel corso della quale si esamina il film o il lavoro teatrale, per esporre le sue deduzioni sugli elementi che la Commissione ritenesse eventualmente di contestare. Il presentatore della domanda di revi-

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sione può essere assistito dal regista del film ovvero dall'autore o dal regista del lavoro teatrale.

## ART. 5.

Le deliberazioni della Commissione di primo grado devono essere adottate e notificate per iscritto al Ministro del turismo e dello spettacolo e all'interessato entro il termine di 8 giorni dalla presentazione della copia definitiva del film o del testo del lavoro teatrale.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo entro 3 giorni dalla notifica della deliberazione della Commissione di primo grado favorevole alla concessione dell'autorizzazione può disporre il riesame del film o del lavoro teatrale da parte della Commissione di appello.

Entro lo stesso termine, nel caso di deliberazione negativa o limitativa per i soli spettatori di età superiore ai sedici anni, l'interessato può ricorrere alla Commissione di appello.

La deliberazione della Commissione di appello deve essere adottata e notificata per iscritto all'interessato entro 8 giorni dalla presentazione del ricorso.

## ART. 6.

Tutte le deliberazioni delle Commissioni di revisione debbono essere motivate.

La deliberazione favorevole della Commissione di primo grado, ove sia trascorso il termine di cui all'articolo 5, 2° comma, senza che sia stata disposta la revisione di appello, e la deliberazione favorevole della Commissione di appello comportano l'immediata concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, che è definitiva ed irrevocabile.

## ART. 7.

I film di attualità sono esaminati con procedura di urgenza e la deliberazione della Commissione di primo grado deve essere adottata e notificata entro il giorno stesso della presentazione della copia del film.

I termini di cui al 2° e al 4° comma del precedente articolo 5 sono ridotti ad un giorno.

## ART. 8.

La competenza territoriale degli eventuali giudizi penali per reati commessi a mezzo della diffusione dei film è determinata dal luogo ove è avvenuta la prima proiezione in pubblico.

Per il sequestro preventivo del film e per l'azione penale conseguente ad eventuali reati contro il buon costume commessi con la diffusione dei film stessi, qualora già muniti di autorizzazione di cui alla presente legge, non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 9.

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni dell'articolo 3 è punito con l'ammenda fino a lire 30.000.

Nei casi maggiore gravità, o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del Codice penale o dal precedente comma, l'autorità giudiziaria nel pronunciare sentenza di condanna, può disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a 30 giorni.

ART. 10.

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con le norme della presente legge.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento approvato con regio decreto 24 settembre 1923. n. 3287.